



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

D.R. n. 677

IL RETTORE

- VISTA la Legge 9 maggio 1989 n. 168 e s.m.i., pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 108 dell'11.05.1989 – S.O. n. 34, recante *“Istituzione del Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica”*;
- VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 106 del 9.05.2001 – S.O. n. 112, recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;
- VISTA la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 e s.m.i., pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 10 del 14.01.2011 – S.O. n. 11, recante *“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”*;
- VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i., pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 265 del 13.11.2012, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*;
- VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi *“Magna Graecia”* di Catanzaro, emanato con D.R. n. 657 del 4 luglio 2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 160 del 12.07.2011, modificato con D.R. n. 305 del 07.03.2023 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 70 del 23.03.2023;
- VISTO il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Università degli Studi *“Magna Graecia”* di Catanzaro, emanato con D.R. n. 62 del 29/01/2015;
- VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’Ateneo per il Triennio 2022-2024, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione in data 3/02/2022;
- VISTO il Piano Integrato di Attività e Organizzazione dell’Ateneo per il Triennio 2023-2025, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione in data 27/01/2023;
- VISTO il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 129 del 4.06.2013, avente ad oggetto *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165”*;
- VISTO il Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Università degli studi *“Magna Graecia”* di Catanzaro, emanato con D.R. n. 370/2016 nonché l’Appendice al



Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro

Codice di Comportamento dell'U.M.G. di cui al D.R. n. 370/2016, emanata con D.R. del 20 febbraio 2023 n. 217;

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 2023. n. 36, “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”, pubblicato sulla G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12;

VISTO l'art. 93 del D. Lgs. 31 marzo 2023. n. 36, rubricato “*Commissione giudicatrice*”;

RITENUTO necessario redigere un Regolamento per la costituzione dei seggi di gara e delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici dell'Università “*Magna Græcia*” di Catanzaro, secondo i principi e le norme contenute nel nuovo Codice dei contratti pubblici, armonizzandolo con le previsioni dello Statuto e del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità ed in ossequio ai principi di trasparenza, buona amministrazione e rotazione;

VISTA la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo nella seduta del 27 marzo 2024, con la quale è stato: approvato il “*Regolamento per la costituzione dei seggi di gara e delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici dell'Università “Magna Græcia” di Catanzaro*”; autorizzato il Rettore a dare seguito alla suddetta deliberazione, mediante decreto rettorale con il quale venga disposta l'emanazione del predetto Regolamento; disposto di dare pubblicità al Regolamento secondo la normativa vigente.

DECRETA

ART. 1 È emanato, nella formulazione allegata al presente Decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, il “*Regolamento per la costituzione dei seggi di gara e delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici dell'Università “Magna Græcia” di Catanzaro*”.


ART. 2 Le disposizioni contenute nel suddetto Regolamento entrano in vigore il giorno successivo alla data di emanazione del presente Decreto ed acquistano efficacia a far data dal giorno della sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Università “*Magna Græcia*” di Catanzaro, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

ART. 3 Il regolamento è tempestivamente pubblicato sul sito istituzionale dell'Università “*Magna Græcia*” di Catanzaro, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

Catanzaro,

08 MAG 2024

Il Rettore
Prof. Giovanni Cuda





UNIVERSITÀ degli STUDI "MAGNA GRÆCIA"
di CATANZARO

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEI SEGGI DI GARA E DELLE
COMMISSIONI GIUDICATRICI NELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI
CONTRATTI PUBBLICI DELL'UNIVERSITA' "MAGNA GRÆCIA" DI
CATANZARO**

Sommario

Articolo 1 - OGGETTO, PRINCIPI E AMBITO DI APPLICAZIONE	2
Articolo 2 - SEGGIO DI GARA.....	3
Articolo 3 - LA COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	4
Articolo 4 – COMMISSARI ESTERNI	6
Articolo 5 - COMPITI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE	7
Articolo 6 – COMPENSI	7
Articolo 7 - TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....	8
Articolo 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	9
Articolo 9 - ENTRATA IN VIGORE - NORMA TRANSITORIA.....	9
Allegato A - COMPENSI PER I COMPONENTI ESTERNI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI	10



UNIVERSITÀ degli STUDI "MAGNA GRÆCIA" di CATANZARO

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEI SEGGI DI GARA E DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI NELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI DELL'UNIVERSITA' "MAGNA GRÆCIA" DI CATANZARO

Articolo 1 - OGGETTO, PRINCIPI E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento definisce le regole di costituzione e di funzionamento dei Seggi di gara e delle Commissioni giudicatrici di cui agli artt. 51 e 93 del D. Lgs. n. 36/2023 (di seguito "Codice"), per le procedure di gara relative agli appalti per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e nei contratti di concessione banditi dall'Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro (di seguito Università), sia per le procedure di affidamento di contratti di appalto di importo inferiore alla soglia, sia per le procedure di affidamento di contratti di appalto di importo superiore alla soglia, *ex art.* 14 del Codice, secondo principi di competenza, trasparenza e rotazione, nonché nel rispetto dei principi e delle norme previste dalla legge, dallo Statuto dell'Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro e dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità del medesimo Ateneo.
2. In particolare, il presente Regolamento definisce i criteri per la nomina, la composizione dei Seggi di gara e delle Commissioni giudicatrici, i compiti, i compensi, garantendo il rispetto dei principi fondamentali di trasparenza, correttezza, economicità, semplificazione, efficacia e adeguatezza dell'azione amministrativa.
3. Il presente Regolamento si applica:
 - a) alle procedure da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo per le quali l'Università procede alla nomina di un Seggio di gara, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice;
 - b) alle procedure da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 108 del Codice, per le quali l'Università procede alla nomina di una Commissione giudicatrice, ai sensi del citato art. 93 del Codice, che, su richiesta del RUP, svolge anche attività di supporto per l'eventuale verifica di anomalia.
4. È facoltà dell'Università, nei casi in cui si adotta il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, suddividere il procedimento di esame delle offerte in due fasi successive e separate: esame della



UNIVERSITÀ degli STUDI "MAGNA GRÆCIA" di CATANZARO

documentazione amministrativa (1° fase); valutazione delle offerte tecniche ed economiche (2° fase). In tali casi la prima fase è di competenza del seggio di gara di cui alla precedente lettera a), mentre la seconda fase, nonché l'eventuale supporto per la verifica di anomalia, spetta alla commissione giudicatrice di cui alla precedente lettera b).

Articolo 2 - SEGGIO DI GARA

1. L'Università, per le procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché di concessioni, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo nonché eventualmente per il solo esame della documentazione amministrativa, per le procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si avvale di un Seggio di gara.

2. Il provvedimento di costituzione del Seggio di gara è adottato con Decreto del Direttore Generale, per le procedure di competenza dell'Amministrazione Centrale, e dai relativi Responsabili per i restanti Centri di Costo, successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

3. Per l'accettazione dell'incarico e per il conseguente perfezionamento della nomina, i soggetti individuati a costituire il Seggio di gara, successivamente alla presa visione dell'elenco degli operatori economici partecipanti, sono tenuti a rendere apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità e/o di ragioni di astensione e conflitto d'interessi, anche potenziale, ai sensi dell'articolo 51 c.p.c., dell'art. 93, comma 5, lett. a), b) e c) e dell'art. 16 del Codice, dell'art. 35-*bis* del D. Lgs. n. 165/2001, nonché dell'art. 6-*bis* («conflitto di interessi») della L.241/1990.

4. Il Seggio di gara è composto da un numero dispari di componenti, dei quali fanno parte, il Responsabile Unico del Progetto, *ex* art. 15 del Codice, o il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, qualora nominato ai sensi dell'art. 15, comma 4, del Codice, o dipendenti con funzioni apicali di questa Università, nella qualità di Presidente, e da due componenti designati dal RUP, di cui uno anche con funzioni di segretario verbalizzante;

5. I componenti del Seggio di gara sono scelti fra il personale dipendente dell'Università.

6. Il Seggio di gara:

a) controlla la completezza della documentazione amministrativa presentata;

b) verifica la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto dagli atti di gara, all'esito della quale il RUP provvede, ove necessario, all'attivazione della procedura di soccorso istruttorio;



UNIVERSITÀ degli STUDI "MAGNA GRÆCLA" di CATANZARO

- c) verifica, sulla base delle dichiarazioni sostitutive presentate, il possesso, da parte dei concorrenti, dei requisiti ordine generale (Libro II, Parte V, Titolo IV, Capo II del codice) e dei requisiti di ordine speciale (Art. 100 del codice) richiesti dagli atti di gara;
 - d) limitatamente alle procedure di gara da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, procede all'apertura ed alla lettura delle offerte economiche, alla eventuale esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'articolo 54 del codice, alla formulazione della graduatoria dei concorrenti, nonché alla proposta di aggiudicazione. In caso di presenza di offerte anomale, qualora non si applica l'esclusione automatica, su richiesta del RUP il seggio di gara fornisce il supporto per la verifica di queste offerte.
 - e) per le procedure da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, formula l'elenco degli operatori economici ammessi, dopo la verifica della sola documentazione amministrativa, al prosieguo della procedura di gara;
 - f) ove ravvisi la sussistenza di cause di esclusione trasmette gli atti al RUP per l'adozione dei relativi provvedimenti;
 - g) redige i verbali delle operazioni di gara.
7. Per le procedure deliberate dall'Amministrazione centrale, i provvedimenti finali sono adottati dal Direttore Generale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità.
8. L'incarico di Presidente e/o Componente del Seggio di gara è svolto a titolo gratuito.

Articolo 3 - LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. L'Università, nelle procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché di concessioni, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 108 del Codice, si avvale di una Commissione Giudicatrice, per la valutazione di tutta la documentazione di gara presentata dai concorrenti ovvero delle sole offerte tecniche ed economiche presentate dagli operatori economici risultati ammessi al prosieguo della procedura di gara, dopo la verifica della documentazione amministrativa da parte del Seggio di Gara.
2. Il Direttore Generale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, nelle procedure per l'affidamento deliberate dall'Amministrazione centrale, nomina, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 del Codice, la Commissione giudicatrice.
3. La Commissione giudicatrice è un organo straordinario e temporaneo dell'Università.



UNIVERSITÀ degli STUDI "MAGNA GRÆCIA" di CATANZARO

4. La Commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero di tre, compreso il Presidente, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Possono essere nominati componenti supplenti.
5. Della Commissione giudicatrice può far parte il RUP.
6. Qualora la valutazione delle offerte richieda ulteriori professionalità, ovvero l'esame delle offerte risulti particolarmente complesso, la Commissione potrà essere composta da un numero maggiore di componenti, comunque non superiore a cinque.
7. I Commissari sono individuati preferibilmente tra: Docenti, Dirigenti e Personale tecnico-amministrativo dell'Università, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali.
8. Al momento dell'accettazione dell'incarico e per il conseguente perfezionamento della nomina, i Commissari individuati, presa visione dell'elenco degli operatori economici concorrenti, sono tenuti a rendere apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità e/o di ragioni di astensione e conflitto d'interessi, anche potenziale, ai sensi dell'articolo 51 c.p.c., dell'art. 93, comma 5, lett. a), b) e c) e dell'art. 16 del Codice, dell'art. 35-*bis* del D. Lgs. n. 165/2001, nonché dell'art. 6-*bis* («conflitto di interessi») della l. 241/1990.
9. Non possono essere nominati commissari:
 - a) coloro che nel biennio precedente all'indizione della procedura di aggiudicazione sono stati componenti di organi di indirizzo politico della stazione appaltante;
 - b) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del Codice penale;
 - c) coloro che si trovano in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura; costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.
10. Salvo diversa motivata determinazione della stazione appaltante, in caso di rinnovo del procedimento di gara per effetto dell'annullamento dell'aggiudicazione o dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, tranne quando l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.



UNIVERSITÀ degli STUDI "MAGNA GRÆCIA" di CATANZARO

11. L'incarico di Commissario di gara, ove affidato a personale interno dell'Università, è svolto a titolo gratuito.

Articolo 4 – COMMISSARI ESTERNI

1. L'Università può individuare, quali Commissari, anche membri esterni all'Università, a titolo esemplificativo nei seguenti casi:

- se non disponibili membri interni o comunque non disponibili in numero sufficiente;
- quando i candidati interni individuati, per ragioni di incompatibilità, non possano accettare l'incarico;
- in mancanza di adeguate professionalità in organico in relazione all'elevato contenuto scientifico, tecnologico o innovativo dell'affidamento, ovvero se la specificità dell'affidamento richiede delle competenze non disponibili all'interno.

2. In relazione alla nomina dei Commissari sarà pubblicato apposito avviso aperto per la costituzione dell'Albo dei Commissari esterni. In ogni caso, per la specificità dell'appalto, il Direttore Generale potrà nominare altri componenti, non iscritti all'Albo, con proprio provvedimento.

3. L'individuazione dei Commissari esterni avverrà anche mediante sorteggio, tra le seguenti professionalità:

- a. funzionari di altre amministrazioni con esperienza comprovata, sulla base del curriculum professionale, nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto;
- b. in caso di documentata indisponibilità dei soggetti sub a), tra professionisti esterni sulla base del curriculum professionale, nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

Le nomine di cui al presente comma sono compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione.

4. Al momento dell'accettazione dell'incarico e per il conseguente perfezionamento della nomina, i Commissari esterni individuati, presa visione dell'elenco degli operatori economici concorrenti, sono tenuti a rendere:

- a. apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante l'insussistenza delle cause ostative all'assunzione dell'incarico come indicate al precedente articolo;
- b. autorizzazione di cui all'articolo 53, comma 7, del D. Lgs. n. 165/2001 dell'amministrazione di appartenenza, ove dipendenti di amministrazioni pubbliche;



UNIVERSITÀ degli STUDI "MAGNA GRÆCIA" di CATANZARO

c. per chi non è assoggettato alla disciplina di cui al D. Lgs. n. 165/2001, e nei casi in cui è prevista dagli ordinamenti peculiari delle singole amministrazioni/enti di appartenenza, idonea autorizzazione/nulla osta.

Articolo 5 - COMPITI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. La Commissione giudicatrice procede, per le procedure da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa:

- a. alla verifica della documentazione amministrativa presentata dai Concorrenti qualora, per lo svolgimento di tale compito, non sia stato appositamente nominato un Seggio di Gara.
- b. all'esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti ed all'assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicati nel disciplinare di ogni singola gara;
- c. all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle stesse, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare di ogni singola gara;
- d. alla formulazione della graduatoria dei concorrenti, nonché alla proposta di aggiudicazione;
- e. alla trasmissione gli atti al RUP per l'adozione dei relativi provvedimenti, ove ravvisi la sussistenza di cause di esclusione;
- f. alla redazione dei verbali delle operazioni di gara.

2. Il RUP può avvalersi della Commissione giudicatrice per la valutazione della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte, se queste appaiono anormalmente basse al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 110 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa (All. II.2 al D. Lgs. n. 36/2023).

3. La commissione può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. La commissione opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti.

4. Per le procedure deliberate dall'Amministrazione centrale, i provvedimenti finali sono adottati dal Direttore Generale.

Articolo 6 – COMPENSI

1. I compensi spettanti ai singoli componenti delle commissioni sono determinati con riferimento all'oggetto del contratto ed all'importo posto a base di gara, nei valori di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.



UNIVERSITÀ degli STUDI "MAGNA GRÆCIA" di CATANZARO

2. Ai dipendenti pubblici che svolgono la funzione di Presidente e/o Componente della commissione in favore della stazione appaltante di appartenenza non spetta alcun compenso.
3. Il compenso spettante ai commissari che svolgono le funzioni di Presidente è maggiorato del cinque per cento rispetto a quello fissato per gli altri commissari; di conseguenza i valori di cui all'Allegato A per i commissari che svolgono le funzioni di Presidente sono aumentati del cinque per cento.
4. I compensi di cui all'Allegato A sono da intendersi onnicomprensivi di ogni spesa sostenuta dai componenti della Commissione per raggiungere la sede, per il vitto e l'alloggio e sono calcolate al lordo di ogni tipo di imposta, contributo e tassa, prevista per legge.
5. Le spese relative ai compensi spettanti ai componenti delle commissioni giudicatrici sono inserite nel quadro economico dell'appalto tra le somme a disposizione dell'Università.
6. L'Università procede, nell'ambito dei valori di cui all'Allegato A, a stabilire la misura del compenso sulla base dell'importo e della complessità della procedura di aggiudicazione del contratto, in particolare con riferimento al numero dei concorrenti da esaminare.
7. Nel decreto di nomina della Commissione vengono specificato i seguenti aspetti:
 - la durata prevista per i lavori della commissione;
 - il numero di sedute pubbliche e riservate previste;
 - i mezzi necessari (nel caso di richiesta dei commissari di lavoro a distanza);
 - la modalità di svolgimento dei lavori della Commissione.

Articolo 7 - TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. L'Università pubblica tempestivamente e comunque prima dell'insediamento del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice, nella sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito web istituzionale, i rispettivi provvedimenti di nomina, unitamente ai curricula dei componenti della Commissione giudicatrice. Detta pubblicazione è garantita, inoltre, sulla Piattaforma telematica di negoziazione.
2. Il lavoro del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice è improntato alla massima trasparenza, imparzialità, indipendenza e autonomia, nel rispetto della normativa in vigore ed in osservanza del Codice di comportamento e del Codice Etico dell'Università, per quanto applicabili.
3. I suddetti componenti sono tenuti a garantire massima riservatezza sulle informazioni acquisite in ragione dell'attività svolta.



UNIVERSITÀ degli STUDI "MAGNA GRÆCIA" di CATANZARO

4. L'attività del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice è riportata interamente nei verbali di gara e, escluse le funzioni proprie del RUP, è incompatibile con qualunque altro ruolo nella fase esecutiva del contratto (Direttore dei Lavori, Direttore dell'esecuzione, ecc.)

5. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Università.

Articolo 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Tutti i dati personali di cui l'Università venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto della normativa vigente.

2. Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro, con Sede in Catanzaro-Località Germaneto, Viale Europa, snc e il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile dell'Area Servizi Tecnici e Negoziati-Ufficio Gare.

Articolo 9 - ENTRATA IN VIGORE - NORMA TRANSITORIA

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di emanazione con Decreto Rettorale.

2. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento acquistano efficacia a far data dal giorno della sua pubblicazione, sul sito istituzionale dell'Università, nella sezione "Amministrazione trasparente".

3. Sino al momento della costituzione dell'Albo dei commissari esterni, l'individuazione dei Commissari esterni avverrà su proposta del RUP della procedura di gara, sentito il Dirigente responsabile della materia della contrattualistica pubblica.



UNIVERSITÀ degli STUDI "MAGNA GRÆCIA"
di CATANZARO

**Allegato A - COMPENSI PER I COMPONENTI ESTERNI DELLE COMMISSIONI
GIUDICATRICI**

TABELLA A - APPALTI DI LAVORI - SERVIZI - FORNITURE			
IMPORTO A BASE DI GARA	COMPENSO LORDO IN EURO		
	Fino a 10 concorrenti	Da 11 a 15 concorrenti	Oltre 15 concorrenti
Sino alla soglia comunitaria (per procedure aperte o ristrette)	1.000,00	2.000,00	3.000,00
Oltre la soglia comunitaria	2.000,00	3.000,00	4.000,00

TABELLA B - APPALTI DI INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA			
IMPORTO A BASE DI GARA	COMPENSO LORDO IN EURO		
	Fino a 10 concorrenti	Da 11 a 15 concorrenti	Oltre 15 concorrenti
Sino alla soglia comunitaria	1.000,00	2.000,00	3.000,00
Oltre la soglia comunitaria	2.000,00	3.000,00	4.000,00

TABELLA C - CONCESSIONI			
IMPORTO A BASE DI GARA	COMPENSO LORDO IN EURO		
	Fino a 10 concorrenti	Da 11 a 15 concorrenti	Oltre 15 concorrenti
Inferiore o pari a € 1.000.000	1.000,00	2.000,00	3.000,00
Superiore a € 1.000.000 e inferiore a € 5.000.000	2.000,00	3.000,00	4.000,00
Superiore a € 5.000.000	5.000,00	6.000,00	7.000,00